

Roma 10 ottobre 2025
Prot. n.163/Uff. Tess.

Ai Presidenti dei Comitati
Regionali
Ai Delegati Provinciali FIB
Alle Società Affiliate

e.p.c. Ai Consiglieri Federali

Oggetto: definizione incompatibilità tesseramento dirigenti presso diverse società sportive

Gentile Presidente,

la recente conversione in legge del D.lgs. 96/2025 che modifica l'art. 11 del D.lgs. 36/2021, pubblicata in Gazzetta ufficiale, ha limitato il divieto di ricoprire altre cariche solo ai Presidenti o ai legali rappresentanti delle società all'interno della stessa Federazione Sportiva Nazionale.

Il Consiglio Federale nella sua ultima riunione ha abrogato la delibera federale n° 146 del 2019, che definiva l'incompatibilità per tutti i componenti del consiglio direttivo di ricoprire cariche in altre società, circoscrivendo il tesseramento come atleti nella medesima società.

Pertanto, si è reso necessario definire e stabilire le singole fattispecie:

1. I Presidenti delle ASD e SSD affiliati alla FIB sono soggetti al divieto di ricoprire cariche all'interno di altre società affiliate alla Federazione stessa.
2. I componenti del consiglio direttivo di una società possono essere tesserati in altre società esclusivamente come atleti, in quest'ultimo caso non possono ricoprire, nelle società dove svolgono regolare attività sportiva, la qualifica di rappresentanti atleti e tecnici.
3. Il pagamento della quota di tesseramento verrà effettuato dalle rispettive società tramite il portale federale.
4. Resta inteso che non è consentito il tesseramento come atleta in due diverse società. L'atleta che intende trasferirsi presso altra società dovrà richiedere il nulla osta, come previsto dalla normativa vigente, ed effettuare il pagamento della relativa quota in base alla categoria di appartenenza.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Riccardo Milana



Federazione Italiana Bocce

Via del Pianeta Mercurio 70-72
00144 Roma

segreteria@federbocce.it

segreteria@pec.federbocce.it

Tel.06 87974653

www.federbocce.it